



Cod. 2.4.02 - Prot. n.

del

Oggetto: **Focolaio di Influenza Aviaria.** Istituzione di Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza.

Allevamento: CREMASCHI SERGIO – via Castellaro 2 – CORTEOLONA E GENZONE (PV) - codice aziendale 192PV001/1

Allevamento: AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA CORTEOLONA PV12 – via Longobardi 23 CORTEOLONA E GENZONE (PV) - codice aziendale 056PV082/3

IL DIRETTORE DELLA SC SANITA' ANIMALE

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 "Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria";

VISTO il Decreto 30 maggio 2023 Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia, sede di Brescia, dell' 11.07.2023 (RdP n. 2023/255389) con la quale si comunica la positività per virus influenzale tipo A sottotipo H5 e la conferma H5N1 ad alta patogenicità emessa in data 12.07.2023 dal Centro di referenza per l'Influenza aviaria sito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

VISTO il Decreto D.G. n. 359 del 09.06.2022 di adozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/6805 del 02.08.2022;

CONSIDERATO che l'allevamento AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA CORTEOLONA PV12 -Codice Aziendale 056PV082/3 non è gestionalmente separato dall'Allevamento codice aziendale 192PV001/1 e pertanto i due allevamenti sono da ritenersi epidemiologicamente correlati;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022 sopra richiamato, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di una zona di protezione nel raggio di 3 Km intorno agli allevamenti sede di focolaio 192PV001/1 e 056PV082/3 e di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km, nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Reg (UE) 2020/687 succitato;

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

S.C. Sanità Animale

☎ +39 (0382) 432840 Fax +39 (0382) 432858

ORDINA

- L'istituzione della Zona di Protezione da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di: **Belgioioso, Corteolona e Genzone, Costa De' Nobili, Filighera Inverno e Monteleone, San Zenone al Po, Santa Cristina e Bissone, Spessa, Torre de' Negri** e che coinvolge gli allevamenti ricadenti nei Comuni di: Costa De' Nobili, Torre de' Negri, Santa Cristina e Bissone, Stradella.
- L'adozione delle seguenti misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di PROTEZIONE:
 - a) censimento di tutte le aziende avicole commerciali ed effettuazione, da parte dei Veterinari Ufficiali competenti, di almeno una visita, in osservanza all'articolo 26 del Reg (UE) 2020/687 presso tutti gli stabilimenti avicoli ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute n. 0014865-06/06/2023-DGSAF-MDS-P e di eventuali successive modifiche e del manuale diagnostico, nelle aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
 - b) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di protezione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Veterinario Ufficiale competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione avvenga:
 - 1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
 - c) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di protezione, salvo deroghe autorizzate in conformità al Decreto Legislativo 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, per il trasporto diretto di:
 - 1) pollame a un impianto di macellazione appositamente designato;
 - 2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame; le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
 - 3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
 - i. verso un'azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
 - ii. verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - 4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - 5) uova da consumo verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza;
 - 6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - 7) uova destinate alla distruzione;
 - d) smaltimento delle carcasse in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto;
 - e) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - f) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza devono

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

S.C. Sanità Animale

☎ +39 (0382) 432840 Fax +39 (0382) 432858

essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di pollame e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;

- g) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - i. non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - ii. non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- h) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, salvo autorizzazione del Servizio veterinario della ATS di Brescia, in accordo alle indicazioni regionali, al trasporto da un'azienda ubicata in zona di protezione a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
- i) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero della Salute;
- j) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- k) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo.

L'istituzione della **Zona di Sorveglianza** da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di: **Albaredo Arnaboldi, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bosnasco, Broni, Chignolo Po, Copiano, Cura Carpignano, Gerenzago, Linarolo, Maghero, Marzano, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Portalbera, San Cipriano Po, Stradella, Torre D'arese, Valle Salimbene, Villanterio, Vistarino, Zenevredo, Zerbo** e che coinvolge gli allevamenti ricadenti nei Comuni di Arena Po, Badia Pavese, Belgioioso, Bosnasco, Copiano, Corteolona e Genzone, Filighera, Inverno E Monteleone, Maghero, Miradolo Terme, Pieve Porto Morone, Portalbera, Santa Cristina E Bissone, Spessa, Stradella, Torre De' Negri, Villanterio, Vistarino.

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di SORVEGLIANZA:
 - a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte dei Veterinari Ufficiali competenti, del censimento di tutte le aziende avicole commerciali e di visite delle aziende a campione, ai sensi dell'articolo 41 del Reg (UE) 2020/687, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
 - b) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di sorveglianza o al suo interno è subordinata ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Veterinario Ufficiale competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - i. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - ii. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - iii. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
 - c) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - d) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

- e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria;
- f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - i. non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
 - ii. non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda.
- g) eventuali aumenti della morbidità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
- h) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza; gli stessi devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell'A.T.S in conformità alle indicazioni regionali;
- i) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- j) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;
- k) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore e sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e notificata via PEC o a cura dei Veterinari Ufficiali ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR della Lombardia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Allegati: 1.Mappa dell'area di raggio 3 e 10 km intorno al focolaio

Il Direttore della SC Sanità Animale
(Dott.ssa Marina Patti)
Firmato digitalmente

La Responsabile del procedimento: dr. Marina Patti ☎ +39 (0382) 432832 e-mail: marina_patti@ats-pavia.it
Il Funzionario Istruttore: dr. Marina Patti ☎ +39 (0382) 432832 e-mail: marina_patti@ats-pavia.it

NOTIFICA

IL SOTTOSCRITTO

DICHIARA DI AVER NOTIFICATO IN DATA

L' ORDINANZA n. del

AL SIGNOR

LOCALITA'

FIRMA PER RICEVUTA

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 40247/2023 del 14/07/2023

Comune di Maghera prot n. 0003846 del 14-07-2023